

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Il Codice penale² è modificato come segue:

Art. 367 cpv. 2 lett. c, c^{bis} (nuovo) e f (nuovo) nonché cpv. 4

² Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2):

- c. l'unità competente dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) per:
1. prevenire i reati di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 1997³ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), nella misura in cui tali reati rientrano nel suo ambito di competenza;
 2. perseguire i reati di cui agli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007⁴ (CPP) durante l'intera durata della procedura investigativa di polizia e dell'istruzione da parte del pubblico ministero;
 3. trasmettere informazioni a Interpol:
 - nell'ambito di istruzioni penali aperte;
 - nell'ambito di procedure investigative di polizia concernenti i reati di cui agli articoli 23 e 24 CPP;
 - per impedire i reati di cui all'articolo 2 capoverso 1 e 2 LMSI;
 4. effettuare i controlli legali della rete di sistemi d'informazione di polizia di cui all'articolo 9 della legge federale del 13 giugno 2008⁵ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;
 5. gestire l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
 6. pronunciare e revocare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri (LStr)

¹ FF 2009 ...

² RS 311.0

³ RS 120

⁴ RS ...

⁵ RS 361

e preparare le decisioni d'espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale;

7. trasmettere informazioni a Europol ai sensi dell'articolo 355a CP, nella misura in cui le informazioni siano necessarie a Europol per gli scopi di cui ai numeri 1 e 2;

c^{bis} il Servizio d'analisi e prevenzione per:

1. prevenire i reati di cui all'articolo 2 capoverso 1 e 2 LMSI, nella misura in cui tali reati rientrino nel suo ambito di competenza;
2. valutare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la LStr e preparare le decisioni di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale;
3. trasmettere informazioni ad autorità estere di sicurezza nell'ambito di richieste di nullaosta ;
4. trasmettere informazioni a Europol ai sensi dell'articolo 355a, nella misura in cui le informazioni siano necessarie a Europol per gli scopi di cui al numero 1;

- f. le autorità cantonali competenti per la naturalizzazione a livello cantonale, per espletare procedure di naturalizzazione.

⁴ I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti (art. 366 cpv. 4) possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-f.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 142.20